

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002 – Art. 3

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria.

(...)

Art. 3

Legge finanziaria.

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, la quale contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.

2. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:

a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, comunque entro i limiti previsti dalla legge statale;

b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;

c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;

d) la diversa distribuzione nel tempo delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;

e) gli importi dei fondi speciali distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

3. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

4. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente e contenenti disposizioni non prevedibili nella legge finanziaria.

(...)